

ed il ----- stava spostandosi da un lato all'altro della zona di caccia, che è attraversata nella sua estensione da una strada statale. La sentenza del Pretore non ha tenuto conto delle condizioni dei luoghi risultanti dalle testimonianze.

Il motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che al ricorrente è stata applicata la sanzione amministrativa comminata per la violazione della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993 n.26, recante "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". L'art.43 di detta legge prevede che è vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili" (lettera e). Poiché la legge regionale non definisce cosa si intende per "esercizio venatorio", occorre riferirsi alla legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 ("norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), a cui lo stesso art.43 della legge regionale rinvia. Tale legge è quella applicabile *ratione temporis* (tenuto conto che il fatto è stato commesso il 4 ottobre 1995), invece delle leggi statali n. 799/67 e 968/77 invocate nel ricorso per cassazione. L'art. 12 della citata legge statale n. 157/92 prevede, nel comma 2, che "costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art.13". Il successivo comma 3 dello stesso art.12 dispone che "è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla". In quest'ultimo comma è definito l'esercizio presunto di caccia, desumibile da atteggiamenti che, secondo la comune esperienza, rivelano il proposito di esercitare la caccia.

La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente, nel comportamento tenuto dal -----, l'esercizio presunto di caccia sulla base delle testimonianze dei guardiacaccia. Trattasi di accertamento di merito la cui motivazione resiste alle censure del ricorrente. Questi, infatti, ritiene che l'esercizio presunto di caccia dovesse escludersi per il fatto che il fucile da lui portato sulla spalla era scarico ed aperto. Ma **questa Corte ha già affermato che l'attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della stessa non è esclusa dal fatto che "il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina"** (Cass. 10 settembre 1997 n.8890). Il Pretore, nell'accertare l'esercizio venatorio presunto, ha applicato la stessa massima di esperienza.

Per quanto attiene, infine, alla valutazione delle testimonianze da parte del pretore, trattasi di censura inammissibile, non potendo questa Corte procedere ad un diretto esame delle dichiarazioni testimoniali, che neanche sono trascritte nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza dello stesso.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Poiché l'intimato non si è costituito, manca il presupposto per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2000.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2000